



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76680 Ruolo Generale per l'anno 2011, assunta in decisione all'udienza del 17.12.2014 e vertente

TRA

'C[REDACTED] s.n.c. di R[REDACTED] F[REDACTED] & C.' in persona del suo legale rappresentante p.t., R[REDACTED] F[REDACTED], nonché R[REDACTED] F[REDACTED] e R[REDACTED] A[REDACTED], quali soci di 'C[REDACTED] s.n.c. di R[REDACTED] F[REDACTED] & C.', elett.te dom.ti in Roma, in via [REDACTED], presso lo studio degli avv.ti S[REDACTED] M[REDACTED] G[REDACTED], che li rappresentano e difendono in virtù di mandato redatto a margine dell'atto di citazione in opposizione;

-ATTORI OPPONENTI-

E

Curatela Fallimentare 'E[REDACTED] s.p.a.' in persona del suo curatore p.t., dott. A[REDACTED] D[REDACTED], elett.te dom.ta in Roma, in via C. Mirabello n. 17, presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che la rappresentano e difendono, giusta delega stilata a margine della copia notificata del ricorso in riassunzione;

-CONVENUTA OPPOSTA-

CONCLUSIONI:

come in atti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE



Con atto di citazione del 19.12.2011, 'C [REDACTED] s.n.c. di R [REDACTED] & C.' impersonata dal suo legale rappresentante p.t., R [REDACTED] F [REDACTED] nonchè R [REDACTED] F [REDACTED] e R [REDACTED] A [REDACTED], quali soci di 'C [REDACTED] s.n.c. di R [REDACTED] F [REDACTED] & C.', hanno proposto opposizione, ex art. 645 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 19519, emesso, nei loro confronti, nel procedimento iscritto al n. 50700/2011 R.G. in data 11.10.2011, ad istanza di 'E [REDACTED] S.P.A.' e con cui era stato loro ordinata la restituzione dei seguenti macchinari: 'n. 18 macch. Caf. Cimb. M22 C'; 'n. 19 depuratore acqua'; 'n. 14 macinad Doge'; 'n. 6 Macinad Mazzer Major'; 'n. 3 pompa per macchina C'; 'n. 3 scaldatozze elettric'; 'n. 5 insegna lum. Front.'; 'n. 1 macch. Caffè Faema 2g'; 'n. 2 macch. Caf. Cimb. M 39/C'; 'n. 2 macch. Caffè Simon. 2'; 'n. 3 lavatozze Cimbali'; 'n. 1 macinad. N. simonelli'; 'n. 4 macinad. Cimbali'; 'n. 5 macinad. F6 Aut. Fiore'; 'n. 1 macch. Caf. Cimb. M 21 2'; 'n. 15 ciald. SGL Podstar'; 'n. 3 ins. Bifacciale Palom'; 'n. 1 spinel minimini ferr.'; 'n. 1 ciald. Grimac. Linda'; 'n. 1 ciald. SGL Gold Star'; 'n. 1 ciald. Grimac. Terry R', oggetto dei contratti di comodato stipulati tra essa e 'C [REDACTED] SNC di R [REDACTED] F [REDACTED] & C' nelle date del 17.05.2005, 5.04.2006, 26.04.2006, 27.04.2006, 29.05.2006, 5.06.2006, 10.07.2006, 8.02.2007 e 28.04.2007, e ciò in conseguenza dell'intervenuta risoluzione di diritto di tali titoli negoziali per essere, la parte comodataria, 'venuta meno agli obblighi assunti' per non aver 'più acquistato il caffè dalla ricorrente' e, quindi, utilizzato tali beni 'per lo scopo per il quale li aveva ricevuti in comodato', costituito dalla 'lavorazione di caffè acquistato da E [REDACTED] S.P.A.'; quali ragioni di opposizione hanno dedotto: la 'incompetenza per territorio del giudice adito', che avrebbe dovuto individuarsi, in applicazione degli artt. 18 e 20 c.p.c., nel tribunale di Sala Consilina; che i richiamati contratti di comodato, prodotti documentalmente nella fase monitoria, così come la 'fattura accompagnatoria n. 17 del 02.02.2006', recavano sottoscrizione 'non riconducibile al legale rappresentante della C [REDACTED] snc, sig. R [REDACTED] F [REDACTED]', così come 'le fatture ed i documenti di trasporto', pure prodotti in sede monitoria, fatta eccezione del documento 'allegato al contratto di comodato del 10.07.2011', riportavano 'destinatari diversi dalla C [REDACTED] snc' e, pertanto, in tal modo disconosciuta detta sottoscrizione, la pretesa restitutoria azionata in via ingiuntiva risultava carente di pertinente prova scritta;



che nel ricorso per ingiunzione erano stati indicati complessivamente n. 109 reperti di cui era stata ingiunta la consegna, laddove dai 'documenti di trasporto' prodotti in sede monitoria ne risultavano solamente n. 19;

hanno, quindi, chiesto la giudiziale declaratoria di invalidità e/o di revoca dell'opposto titolo monitorio, con condanna, di controparte, al ristoro del danno *ex art.* 96 c.p.c., indicato nella somma di euro 10.000,00 ovvero da quantificare differentemente secondo giustizia, con salvezza di spese processuali da distrarre.

All'udienza del 18.04.2012 il processo era interrotto per l'intervenuta dichiarazione di fallimento di 'E. ██████████ s.p.a.' ed era quindi riassunto, a cura degli opposenti, nei confronti della Curatela fallimentare, con ricorso depositato il 6.07.2012 e ritualmente notificato.

Costituita in giudizio, 'E. ██████████ SPA in fallimento', impersonata dal suo curatore, dott. A. ██████████, ha preliminarmente eccepito l'estinzione del giudizio per tardività nella sua riassunzione; ha, poi, contestato l'avversa eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale e, con riferimento al disconoscimento di sottoscrizione operato da parte opponente, ha dedotto che i contratti di comodato prodotti in sede monitoria erano stati tutti sottoscritti da R. ██████████ e R. ██████████, padre di R. ██████████ F. ██████████, quale unica persone che aveva intrattenuto relazioni con 'E. ██████████ SPA', come comprovato anche dalla sua sottoscrizione di 'contratto di sconto anticipato' e dalla ricezione di relativo assegno che aveva avuto parziale adempimento, per la cui parte residua era stato promosso altro procedimento ingiuntivo, fatto pure oggetto di opposizione ed iscritto presso questo tribunale al n. 67562/2011 R.G., nel quale non era intervenuto, da parte opponente, disconoscimento alcuno, e ciò interveniva a comprovare che R. ██████████ R. ██████████ aveva agito quale rappresentante di 'G. ██████████ s.n.c.'; ha, ancora, sostenuto che parte dei beni oggetto di comodato erano stati consegnati, su indicazione della comodataria, a esercizi commerciali da essa riforniti e, ad integrazione della documentazione versata nella fase monitoria, ha prodotto gli ulteriori contratti di comodato oltre che le 'fatture della E. ██████████ o dei fornitori A. ██████████ s.a.s. e P. ██████████ s.n.c.'; ha, quindi, chiesto la riunione del presente procedimento all'ulteriore dinanzi dettagliato oltre che autorizzarsi la chiamata in causa di



R. [redacted] ed ha conclusivamente chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto titolo ingiuntivo, con salvezza delle spese di processo.

Con ordinanza del 10.12.2012 erano rigettate le eccezioni di parte opposta di estinzione del giudizio e quella proposta da parte opponente di difetto di legittimazione in capo alla curatela fallimentare quanto a parte opposta; con successiva ordinanza del 28.01.2013 erano disattese le istanze di parte opposta di riunione di procedimenti e di chiamata in causa di terzo.

Va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente, atteso che, in applicazione del criterio determinativo previsto dall'art. 20 c.p.c. e considerato che, come emergente anche dai contratti dettagliati nel ricorso per ingiunzione ed elencati nella superiore esposizione narrativa, i rapporti di comodato, fonte della pretesa restitutoria azionata in via ingiuntiva, sono stati conclusi in Roma ove la società comodante, convenuta in opposizione, ha incontestatamente la propria sede legale ivi, in difetto di alternativi elementi che non sono stati né dedotti né si rilevano, deve intendersi essere avvenuta la consegna delle *res* che interessano il presente procedimento e così sorto il corrispondente obbligo restitutorio (e senza che, a tali fini, possa rilevare l'ulteriore consegna, da parte della società comodataria, opponente, ai terzi soggetti che risultavano invece ulteriori loro utilizzatori nell'ambito di differente relazione commerciale intercorrente con la comodataria medesima).

Ciò posto, l'opposizione va disattesa e l'opposto titolo ingiuntivo va confermato.

Deve, al riguardo, osservarsi che ha trovato documentale riscontro la circostanza relativa all'esistenza delle relazioni negoziali di comodato in cui esecuzione interveniva la consegna dei beni di cui è stata ordinata la restituzione con l'opposto titolo ingiuntivo.

Quanto alla esistenza, su detti contratti, *a latere* comodatario, di sottoscrizione di R. [redacted] R. [redacted], soggetto differente da quello abilitato alla rappresentanza di 'C. [redacted] s.n.c. di R. [redacted] F. [redacted] & C.' -fatto, questo, ammesso da parte opposta nel proprio scritto di costituzione in seno al presente giudizio e che non è risultato contraddetto da alcuna avversa risultanza- trattasi di profilo in fatto inidoneo ad escludere la vincolatività di detti contratti in capo alla citata compagine societaria, e ciò in applicazione del condivisibile



principio pretorio, elaborato nella corretta lettura del pertinente dato normativo, per il quale *‘il principio dell'apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l'affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l'applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza’* (così da ultimo Cass. 4.11.2014 n. 23448). Nel caso di specie il teste P. [redacted] F. [redacted] ha riferito come i rapporti commerciali tra la società opposta e quella opponente fossero stati intrattenuti esclusivamente da R. [redacted] R. [redacted] poiché padre del legale rappresentante dell'opponente, R. [redacted] F. [redacted]. Tale asserto ha trovato poi, corroborato anche nell'ulteriore deposizione testimoniale resa dalla teste D' [redacted] R. [redacted]. I testi escussi a mezzo prova delegata presso il tribunale di Lagonegro, a conferma delle risultanze cartolari compendiate nei contratti dinanzi dettagliati che sono stati tutti oggetto di produzione documentale nel presente procedimento hanno, poi, confermato di aver effettivamente percepito i reperti ed i macchinari che interessano il titolo ingiuntivo opposto nel presente procedimento su concessione della società odierna opponente, (in tal senso sono intervenute le deposizioni dei testi La [redacted] E. [redacted], R. [redacted] A. [redacted], M. [redacted] M. [redacted], B. [redacted] S. [redacted],) il che evidenzia, pertanto, come R. [redacted] R. [redacted] abbia, in concreto, agito in nome e nell'interesse della società opponente che ha, poi materialmente acquisito e utilizzato detti beni concessi in comodato dalla società opposta in forza delle relazioni contrattuali, compendiate nei richiamati documenti. Né, poi differente e alternativo ordine di conclusioni potrebbe trarsi dalla deposizione in chiave decisamente negativa circa rapporti sia con la società opponente che con terzi soggetti da essa forniti resa da R. [redacted] R. [redacted] dinanzi il tribunale di Lagonegro, atteso che, oltre che contraddetta dalle residue emergenze istruttorie cui è stata data evidenza, risulta carente di attendibilità, tenuto peraltro conto che, stante il rapporto di parentela con R. [redacted] F. [redacted], eventuali resocontazioni inveritiere non troverebbero sanzione penale, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. –che, ordinariamente, costituisce presidio della relativa conformità al vero- in ragione dell'operatività dell'esimente speciale di cui all'art. 384 c.p.c..

In difetto di contestazione alcuna di parte opponente circa la sopravvenienza della situazione dedotta da parte opposta nel ricorso per ingiunzione quale situazione idonea, a



Sentenza n. 7821/2015 pubbl. il 13/04/2015

RG n. 76680/2011

Repert. n. 7173/2015 del 13/04/2015

mente dell'art. 1804 c.c., a legittimare la richiesta restitutoria azionata in via ingiuntiva -ossia l'omesso impiego dei reperti concessi in comodato per la 'lavorazione di caffè acquistato da E. S.P.A.' che, a mente anche di quanto dedotto nei richiamati contratti di comodato, costituiva la causa negoziale concreta della relativa concessione- la pretesa azionata in via monitoria va, pertanto, confermata previo rigetto della spiegata opposizione. Il governo delle spese di lite segue la soccombenza, con loro addebito in capo all'opponente e liquidazione, per l'importo che viene dettagliato in dispositivo, in favore della curatela convenuta in opposizione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da 'G. s.n.c. di R. F. & C.' in persona del suo legale rappresentante p.t., R. F., nonché da R. F. e da R. A., quali soci di 'G. s.n.c. di R. F. & C.' nei confronti della Curatela Fallimentare 'E. s.p.a.' in persona del suo curatore p.t., dott. A. D., ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 19519, emesso nel procedimento iscritto al n. 50700/2011 R.G. in data 11.10.2011; condanna gli opposenti, in vincolo solidale, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali che determina in euro 4.700,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.

Roma, 13/04/2015

Il Giudice
dott. Claudio Tedeschi

